

Comunicazione agli operatori del settore alimentare sugli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 32

Si comunica che dal 28 marzo 2021 è entrato in vigore il D.Lgs. 32/21 che sostituisce il DLgs. 194/08, a completamento del processo di adeguamento dei Controlli Ufficiali alle nuove regole Europee.

Il succitato Decreto definisce le modalità di finanziamento dei Controlli Ufficiali e delle altre attività ufficiali in ambito di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, sulla base del Reg. (UE) 2017/625.

Dal primo gennaio 2022, gli operatori del settore alimentare (OSA) che rientrano nell'elenco previsto nella Tabella A dell'Allegato 2, sezione 6, del D.Lgs. 32/21 (che si allega) e che svolgono prevalente attività all'ingrosso (cioè una produzione/commercializzazione annua all'ingrosso, superiore al cinquanta per cento della propria merce), sono tenuti a pagare una tariffa annua forfettaria determinata in relazione al livello di rischio attribuito sulla base di quanto indicato nella Determinazione RAS n°1648 del 15 dicembre 2016, sulla base della categoria di attività svolta (Master list ministeriale) e sulla base dei dati storici.

Ogni Operatore alimentare che rientra nelle categorie indicate nella suddetta tabella è tenuto ad inviare entro il 31 gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione compilata (riferita all'anno precedente) all'indirizzo pec del servizio scrivente igiene.alimenti@pec.aslcarbonia.it, in cui dovrà dichiarare se è soggetto/non soggetto al pagamento della tariffa forfettaria annua.

Soltanto qualora negli anni successivi all'ultima dichiarazione trasmessa non ci fossero variazioni delle informazioni non sarà necessaria una nuova autodichiarazione. In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, l'Azienda Sanitaria Locale applicherà in automatico la tariffa prevista nella tabella A dell'Allegato 2, sezione 6, del DLgs. 32/21. (ai sensi del art.17 D.Lgs 32/21). Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione, il Servizio Igiene degli Alimenti applicherà la tariffa relativa alla fascia di rischio d'appartenenza, (Tabella A dell'Allegato 2 sez.6 del DLgs 32/21) riferita all'anno in corso ed emetterà la richiesta di pagamento entro il 31 marzo dell'anno corredata di tutte le specifiche per effettuare il pagamento. Gli OSA dovranno

provvedere al pagamento della tariffa dovuta entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Servizio scrivente inviata via PEC o per raccomandata.

Documenti allegati:

-Tabella A dell'allegato 2 Sezione 6, D.Lgs. 32/21

- Modulo 6 (art. 13 comma 3) *Autodichiarazione per tariffe forfettarie per controlli ufficiali negli stabilimenti di cui alla Tabella A, dell'Allegato 2, sezione 6, D.Lgs. 32/2.*

Il Direttore
S.C. Igiene degli alimenti
Gabriella Pitzalis